



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Sostituto del Direttore Generale Ugo TRAMA

Bianca CORCIONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
118	23/03/2026	204	00	00

Oggetto:

Impegno della somma di Euro 1.005,28 sul capitolo di spesa U07051 - Es. Fin. 2026

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2024 ha approvato le “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2025*” e con legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 ha approvato il “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania*”, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 39, c. 10, del D.Lgs. n. 118/2011, con delibera n. 773 del 27 dicembre 2024 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025-2027, contenente la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi di Spesa in Macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e con delibera n. 1 del 07.01.2025 ha approvato il Bilancio Gestionale 2025-2027, provvedendo per ciascun esercizio, ai fini della gestione e della rendicontazione, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli di Entrata e di Spesa assegnati alle diverse strutture dirigenziali di riferimento;
- c. il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n.15 del 06 ottobre 2025, ha autorizzato, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 23/06/2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e dell’art.61, comma 6, dello Statuto, dal 1° gennaio 2026 e fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e comunque non oltre il 30 aprile 2026, l’esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2025;
- d. la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie con Circolare del 04/12/2025, prot.n.683429, ha dato disposizioni per la fase gestionale dell’Esercizio Provvisorio;
- e. con deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 12/03/1999 si è stabilito che il Settore Programmazione Sanitaria ed il Settore Entrate e Spesa sulla base dell’attività concludente posta in essere dai Commissari Liquidatori, e per quanto di propria rispettiva competenza, debbano intendersi autorizzate ad emettere i relativi ordinativi di pagamento in favore dei creditori delle disciolte UU.SS.LL., ritenendo la deliberazione commissariale assimilata all’atto di liquidazione ex art. 60 della L.R. n. 20/1978 e successive modifiche ed integrazioni;
- f. in virtù della normativa vigente, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. nella qualità di Commissari liquidatori delle ex UU.SS.LL. adottano le delibere di riconoscimento, liquidazione e delega di pagamento dei debiti ex usl maturati al 31/12/1994, trasmettendole a questa Regione per il successivo pagamento;
- g. nelle more dell’adozione, da parte dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. nella qualità di Commissari liquidatori delle ex UU.SS.LL., delle suddette delibere di riconoscimento, liquidazione e delega di pagamento dei debiti ex usl maturati al 31/12/1994, questa Regione può procedere all’esecuzione e liquidazione di sentenze relative a debiti ex usl maturati al 31/12/1994 per evitare aggravii di spese per procedure esecutive;
- h. al fine di procedere al pagamento dei debiti ex uu.ss.ll. è istituito presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute il **cap. U07051** denominato “PAGAMENTO DEI DEBITI EX UU.SS.LL. MATURATI AL 31/12/1994”, con i riferimenti contabili idonei ad effettuare pagamenti a soggetti privati;
- i. per l’esercizio finanziario 2026 sul **cap. U07051** è stato stanziato un importo di € 6.000.000,00 come fondo vincolato, ai sensi della D.G.R.C. n. 1/2025;

CONSIDERATO che:

- a. con sentenza n.3037/2024 la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione, ha accolto l’appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.7789/2004, accertata e dichiarata la responsabilità professionale medica dei sanitari,

****OMISSIS****, in misura del 25%, e ****OMISSIS****, in misura del 75%, nonché della Gestione Liquidatoria ex Usl 40 e della Regione Campania, e

1. ha condannato in solido
****OMISSIS****,
Eredi ****OMISSIS****,
Eredi *OMISSIS* *OMISSIS*, Gestione Liquidatoria ex Usl 40 e Regione Campania al pagamento in favore di ***OMISSIS*** dell'importo di € 103.350,00, oltre interessi in misura del tasso legale a decorrere dal 1 giugno 1993, sulla somma, devalutata e, via via, anno per anno rivalutata, sino alla pubblicazione della presente sentenza; dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma così complessivamente determinata, saranno dovuti gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
 2. ha condannato in solido
****OMISSIS****
Eredi ****OMISSIS****,
Eredi *OMISSIS* *OMISSIS*, Gestione Liquidatoria ex Usl 40 e Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore degli appellanti in favore dei difensori, dichiaratesi antistatari;
 3. ha condannato ****OMISSIS*** a manlevare
****OMISSIS****, Eredi
****OMISSIS****, di quanto gli stessi sono tenuti a pagare in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese legali, entro il limite del massimale di polizza pari ad € 516.456,90;
 4. ha condannato **OMISSIS** a manlevare
****OMISSIS**** e ****OMISSIS****,
Eredi *OMISSIS*, di quanto gli stessi sono tenuti a pagare in forza della presente sentenza, anche a titolo di spese legali, entro il limite del massimale di polizza pari ad € 413.165,52, con pagamento diretto in favore della danneggiata;
- b. la scrivente Direzione doveva procedere all'esecuzione della sentenza in questione sia per la quota posta a carico della Regione Campania che, ai sensi della legge regionale n.22/1996, per la quota posta a carico della Gestione Liquidatoria ex Usl 40, in qualità di successore ex lege dei debiti delle ex UU.SS.LL.;
- c. nei casi come quello di specie nei quali vengono condannate le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL. e la Regione Campania, in qualità di successore ex lege dei debiti delle ex UU.SS.LL. sono i Direttori Generali delle AA.SS.LL., nella qualità di commissari liquidatori delle ex UU.SS.LL., che, ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. n.22/1996, e nell'esercizio delle proprie funzioni, svolgono ogni utile accertamento circa la legittimità, sotto ogni profilo, dei debiti rilevanti delle disciolte UU.SS.LL. e, per quelli risultati regolari, ne dispongono il pagamento; con riguardo alle competenze delle strutture Regionali (attuali DG per la Tutela della Salute e DG per le Risorse Finanziarie) quest'ultime, non avendo alcun potere discrezionale di intervento sull'attività dei commissari liquidatori, intervengono nel procedimento amministrativo al solo scopo di garantire la necessaria provvista finanziaria e procedere al materiale pagamento;
- d. in assenza del dovuto atto di riconoscimento del debito da parte della Gestione Liquidatoria ex Usl 40 ed in assenza di accordo tra i condebitori in ordine alla propria quota, ****OMISSIS*** in data 18/10/2024, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, ha comunicato di aver provveduto al pagamento dell'intero importo ed ha chiesto alla Regione Campania, alla Gestione Liquidatoria ex Usl 40 ed alla **OMISSIS* di procedere all'immediato pagamento delle quote di propria spettanza, avvertendo che, in caso di persistente morosità, avrebbe proceduto al recupero delle somme in via coattiva;

CONSIDERATO, altresì, che:

- a. con nota del 23/10/2024, prot.n.501213, la scrivente Direzione, nella persistente assenza della Gestione Liquidatoria ex Usl 40, al fine di una corretta esecuzione della sentenza in questione e, soprattutto, al fine di evitare un recupero in forma coattiva della somma anticipata da parte di Allianz Spa, ha chiesto un parere all'Avvocatura Regionale;
- b. con nota del 29/11/2025, prot.n.569078, l'Avvocatura ha espresso il proprio parere rappresentando che nella fattispecie come quella in esame, ovvero di condanna al risarcimento dei danni (punto 1 del dispositivo), occorre distinguere la posizione che la Regione e la Gestione Liquidatoria hanno nei rapporti esterni ossia con il danneggiato, rispetto alla posizione che hanno nei rapporti interni ossia con gli altri condebitori.
 Nei rapporti esterni la Regione è una coobbligata solidale, con la conseguenza che ben avrebbe potuto esser chiamata e costretta dal danneggiato/creditore a corrispondere l'intero importo, per poi agire in regresso nei confronti dei due sanitari.
 Nei rapporti interni, con gli altri condebitori, la Regione (così come la Gestione Liquidatoria) nulla deve, considerato che la Corte di Appello di Napoli nella sentenza in questione ha espressamente posto l'intero debito a carico dei due sanitari, *****OMISSIS***** e *****OMISSIS*****, nella misura, rispettivamente, del 25% e del 75%.
- c. Nei rapporti esterni, pertanto, il debito deve essere sopportato solamente dai due sanitari ovvero, essendo questi deceduti, dai loro eredi.
- d. Relativamente alla condanna alle spese di lite non avendo la Corte nulla disposto in ordine alla ripartizione, questa avviene in quote uguali ai sensi dell'art.97 c.p.c. tra quattro soggetti ossia 1) Eredi *OMISSIS*, 2) Eredi *****OMISSIS*****, 3) Gestione Liquidatoria, 4) Regione Campania”.
- e. con nota del 02/01/2025, prot.n. 0000466, il parere in questione è stato trasmesso alla Gestione Liquidatoria ex Usl 40 la quale è stata reinvitata a porre in essere i provvedimenti di competenza;

SPECIFICATO che:

- a. in assenza di adempimento da parte della suddetta Gestione, in data 11/07/2025, è pervenuto alla scrivente Direzione, per il tramite dell'Avvocatura Regionale, invito di mediazione n.548/2025 del 03/07/2025 promosso da *****OMISSIS*****
- b. con nota del 07/08/2025, prot.n.392843, la scrivente Direzione ha relazionato all'Avvocatura Regionale in ordine alla fattispecie invitandola a rappresentare gli interessi dell'Amministrazione in ordine alla procedura di mediazione;
- c. con nota del 28/11/2025, prot.n.668596, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la proposta del mediatore ai fini delle valutazioni di competenza della scrivente Direzione in merito all'adesione;
- d. nel merito il mediatore, dott. ***OMISSIS***, pur avendo l'Avvocatura Regionale, tramite vari incontri, relazionato in merito alla fattispecie, ha formulato la seguente proposta: “senza riconoscimento di alcuna responsabilità e al solo fine di evitare le lungaggini e l'alea del giudizio il mediatore propone che la somma di € 103.815,79, oggetto dell'azione di regresso per la quale è stata attivata la procedura, venga ripartita tra:
 OMISSIS per € 34.605,26;
 REGIONE CAMPANIA per € 34.605,26;
 *****OMISSIS***** per € 34.605,26”;
- e. con nota del 02/12/2025, prot.n.675592, la scrivente Direzione ha espresso parere negativo in ordine alla suddetta proposta di mediazione;
- f. in data 05/02/2026, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia della fattura pro-forma emessa da *****OMISSIS***** relativamente alle spese di mediazione per un importo complessivo di € 1.005,28 invitando la scrivente Direzione al dovuto pagamento;

SPECIFICATO, altresì, che:

- a. il processo di mediazione, pur derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.3037/2024, è un procedimento autonomo e stragiudiziale le cui spese non possono rientrare nei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.73, comma a) del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- b. le spese di mediazione civile sono a carico sia dell'istante (***)OMISSIS** che del convenuto (Regione Campania) e che il calcolo delle spese, pari ad € € 1.005,28 (di cui € 224,00 per spese

avvio del procedimento di mediazione, € 600,00 per spese di mediazione, € 181,28 per IVA), è stato ridotto rispetto al valore della controversia;

RITENUTO pertanto, al fine di consentire a questa Direzione Generale di porre in essere successivamente i consequenziali provvedimenti, dover impegnare l'importo di **€ 1.005,28** sul capitolo di spesa U07051, con i dettagli esposti nella **ID SAP n.157963**:

VISTO

- a. la sentenza n.3037/2024 della Corte di Appello di Napoli;
- b. la proposta di mediazione;
- c. la fattura proforma emessa da Reconcilia ADR Soc. Coop.;

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";
- b. le L.R. n. 25 e 26 del 30 dicembre 2024;
- c. la D.G.R.C. n. 1/2025;
- d. la Legge Regionale n.15 del 06 ottobre 2025;
- e. la Circolare della Direzione Generale Risorse Finanziarie del 04/12/2025, prot.n.683429;

PRESO ATTO della DGRC n. 538 del 27 novembre 2020 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario e della DGRC n. 391 del 30.06.2023 del suo trattenimento in servizio, ai sensi dell'art 1, co 4 bis D.L. 22 aprile 2023, n 44 convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74.

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 191/2013 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 204.05.01 *Gestione economico-finanziaria* nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente sottoscrittore del presente provvedimento,

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono di seguito integralmente riportati e confermati:

1. di **SPECIFICARE** che il presente atto di impegno riguarda una "Spesa inferiore al limite dei dodicesimi" così come indicato nella Circolare della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie del 04/12/2025, prot.n.0683429;
2. di **IMPEGNARE** la somma complessiva di euro 1.005,28 che trova capienza sullo stanziamento 2026 del capitolo di spesa U07051 come previsto nel bilancio di previsione 2025/2027 approvato con DGR n.1 del 07/01/2025, secondo le modalità specificate nell'allegato **SAP ID 157963** al presente provvedimento;
3. di **SPECIFICARE** che l'IVA sarà rimborsata solo se al momento della liquidazione sarà presente agli atti attestazione della Società in ordine all'indetraibilità della stessa ovvero, se detraibile solo in parte, in che misura;
4. di **DARE ATTO**, in ottemperanza della circolare della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie del 31/12/2015, prot.n.908447, che l'impegno di cui sopra afferisce alla competenza economica del periodo 01/01/2026 - 31/12/2026;

5. di **DARE ATTO** che il presente decreto non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33/2013;
6. di inviare il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza e, in via telematica, a:
 - 6.1. alla Segreteria di Giunta (104.00.00);
 - 6.2. alla UOS 202.04.02 – Gestione dei procedimenti della Spesa Regionale;
 - 6.3. alla sezione “Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro” del sito internet istituzionale della Regione.

Sostituto del Direttore Generale Ugo TRAMA
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa